



LA LEGGE DELL'UCRAINA

A proposito di diritto privato internazionale

(Informazioni della Verkhovna Rada dell'Ucraina (VVR), 2005, n. 32, articolo 422)

{Con le modifiche introdotte ai sensi del codice
n.1618-IV del 18.03.2004 , VVR, 2004, nn.40-41, 42, art.492
leggi
n.1837-VI del 21.01.2010 , VVR, 2010, n. 12, art.120
n.3390-VI del 19.05.2011 , VVR , 2011, n.47, articolo 531
n
. -VII del 16.05.2013 , VVR, 2014, N. 12, Art. 178
N. 817-VIII del 24.11.2015 , VVR, 2016, N. 10, Art. 97
N. 1724-VIII del 03.11.2016 , VVR , 2016, N. 52, Art. 860
N. 2508 -VIII del 12.07.2018 , VVR, 2018, N. 38, Articolo 281,
N. 155-IX del 03.10.2019 , VVR, 2019, N. 48, Articolo 325 - circa l'entrata in vigore, cfr
Clausola 1 del capitolo XII
N. 738-IX del 19/06/2020
N. 1630-IX del 13/07/2021
N. 1667-IX del 15/07/2021
N. 2627-IX del 21/09/2022 }

Questa legge stabilisce la procedura per la regolamentazione dei rapporti di diritto privato che, almeno per uno dei loro elementi, sono collegati a uno o più ordinamenti giuridici diversi dall'ordinamento ucraino.

Sezione I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizione dei termini

1. Ai fini della presente legge, i termini sono usati nel seguente senso:

1) rapporti di diritto privato - rapporti basati sui principi di uguaglianza giuridica, libera espressione della volontà, indipendenza patrimoniale, i cui soggetti sono persone fisiche e giuridiche;

2) elemento estraneo - caratteristica che caratterizza i rapporti di diritto privato disciplinati dalla presente Legge, e si manifesta in una o più delle seguenti forme:

almeno un partecipante al rapporto giuridico è un cittadino ucraino che vive al di fuori dell'Ucraina, uno straniero, un apolide o una persona giuridica straniera;

{Il secondo comma del comma 2 della prima parte dell'articolo 1 come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

l'oggetto dei rapporti giuridici si trova sul territorio di uno stato estero;

il fatto giuridico che crea, modifica o estingue rapporti giuridici avvenuti o avviene nel territorio di uno Stato estero;

{Il quarto comma della clausola 2 della parte prima dell'articolo 1 come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

3) norma sul conflitto di leggi - una norma che determina la legge di quale stato deve essere applicata ai rapporti giuridici con un'entità straniera;

{Clausola 3 della prima parte dell'articolo 1 come modificata dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

4) scelta della legge - il diritto dei partecipanti ai rapporti giuridici di determinare la legge di quale stato deve essere applicato ai rapporti giuridici con un elemento straniero;

5) autonomia della volontà - il principio in base al quale i partecipanti ai rapporti giuridici con un elemento estraneo possono effettuare una scelta di legge applicabile ai relativi rapporti giuridici;

6) qualifica giuridica - determinazione della legge applicabile ai rapporti giuridici con un elemento straniero;

7) riferimento inverso - riferimento ripetuto della norma sul conflitto di leggi della legge di uno Stato estero all'ordinamento giuridico dello Stato la cui norma sul conflitto di leggi si riferiva al dato ordinamento giuridico estero;

8) rinvio alla legge di un paese terzo - rinvio della norma sul conflitto di leggi di un paese estero, definita ai sensi della presente legge, alla legge di un paese terzo;

9) elusione della legge - applicazione ai rapporti giuridici con un elemento estraneo di una legge diversa dalla legge prevista dalla normativa pertinente;

10) riconoscimento di una decisione di un tribunale straniero - estensione della forza legale di una decisione di un tribunale straniero al territorio dell'Ucraina secondo la procedura stabilita dalla legge;

11) trattato internazionale dell'Ucraina - un trattato internazionale dell'Ucraina in vigore, il consenso alla sua obbligatorietà è stato dato dalla Verkhovna Rada dell'Ucraina.

Articolo 2. Ambito di applicazione della Legge

1. La presente legge si applica alle seguenti questioni che sorgono nel campo dei rapporti di diritto privato con un elemento estraneo:

- 1) definizione della legge applicabile;
- 2) capacità giuridica processuale e capacità giuridica degli stranieri, degli apolidi e delle persone giuridiche straniere;
- 3) giurisdizione dei tribunali dell'Ucraina per i casi con un elemento straniero;
- 4) esecuzione di ordinanze giudiziarie;
- 5) riconoscimento ed esecuzione delle decisioni dei tribunali stranieri in Ucraina.

Articolo 3. Trattati internazionali dell'Ucraina

1. Se un trattato internazionale dell'Ucraina prevede regole diverse da quelle stabilite dalla presente legge, si applicano le regole di questo trattato internazionale.

Articolo 4. Determinazione della legge applicabile ai rapporti di diritto privato con elemento estraneo

1. La legge applicabile ai rapporti di diritto privato con un'entità straniera è determinata in conformità con le disposizioni sul conflitto di leggi e altre disposizioni sul conflitto di leggi della presente legge, altre leggi e trattati internazionali dell'Ucraina.

{Prima parte dell'articolo 4 così come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

2. Se, ai sensi della prima parte del presente articolo, non è possibile determinare la legge applicabile, si applica quella che presenta un collegamento più stretto con i rapporti di diritto privato.

3. Il diritto definito ai sensi della prima parte del presente articolo, in via eccezionale, non si applica se, in ogni caso, il rapporto giuridico ha scarsa connessione con il diritto definito e presenta un collegamento più stretto con un altro diritto. Questa disposizione non si applica se le parti (parte) hanno effettuato una scelta di legge in conformità con la prima parte di questo articolo.

4. Le norme della presente legge sulla determinazione della legge da applicare da parte del tribunale si applicano agli altri organi che hanno il potere di decidere sulla questione della legge da applicare.

5. La determinazione della legge applicabile ai rapporti di diritto privato sulla base di norme sul conflitto di leggi non sarà effettuata se un trattato internazionale dell'Ucraina prevede l'applicazione di norme giuridiche sostanziali ai rapporti in questione.

Articolo 4¹. Scelta del tribunale

1. I partecipanti a rapporti di diritto privato con un soggetto estero possono stipulare un accordo di scelta del foro, che determinerà la giurisdizione dei giudici di un determinato Stato o di uno o più giudici specifici di un determinato Stato nelle controversie sorte o che potrebbero sorgere tra loro in relazione a tali rapporti giuridici.

2. L'accordo sulla scelta del foro deve essere concluso per iscritto indipendentemente dal luogo della sua conclusione. L'accordo sulla scelta del foro, con il quale viene scelto il tribunale dell'Ucraina, è concluso per iscritto in conformità con la legge dell'Ucraina.

3. L'accordo di selezione del tribunale non può prevedere una modifica della giurisdizione esclusiva di un caso con un elemento estraneo ai tribunali dell'Ucraina.

4. L'invalidità dell'atto, il cui elemento costitutivo è l'accordo sulla scelta del foro, non comporta l'invalidità dell'accordo sulla scelta del foro.

{La legge è stata integrata dall'articolo 4¹ ai sensi della legge n. 2627-IX del 21/09/2022 }

Articolo 5. Autonomia della volontà

1. Nei casi previsti dalla legge, i partecipanti (partecipante) ai rapporti giuridici possono scegliere autonomamente la legge da applicare al contenuto dei rapporti giuridici.

2. La scelta della legge ai sensi della prima parte del presente articolo deve essere chiaramente espressa o derivare direttamente dall'operato delle parti dell'operazione, dalle condizioni dell'operazione o dalle circostanze della fattispecie, che si considerano nel loro complesso, salvo diversa disposizione di legge.

3. La scelta della legge può essere effettuata in relazione al negozio nel suo insieme o a una sua parte separata.

4. La scelta della legge relativa a singole parti dell'atto deve essere chiaramente espressa.

5. La scelta della legge o la modifica della legge prescelta possono essere effettuate dai partecipanti al rapporto giuridico in qualsiasi momento, in particolare durante l'esecuzione dell'atto, nelle varie fasi della sua esecuzione, ecc. La scelta della legge o la modifica della legge prescelta, effettuata successivamente alla stipulazione dell'atto, ha efficacia retroattiva ed è valida dal momento della stipulazione dell'atto, ma non può:

- 1) essere motivo di dichiarare nullo l'atto per inosservanza della sua forma;
- 2) limitare o violare i diritti acquisiti da terzi prima della scelta del diritto o della modifica del diritto precedentemente scelto.

6. La scelta della legge non si effettua se non vi è elemento estraneo nel rapporto giuridico.

Articolo 6. Ambito di applicazione della legge di uno Stato estero

1. L'applicazione della legge di uno Stato estero comprende tutte le sue norme che regolano i relativi rapporti giuridici.

2. L'applicazione di una norma del diritto di uno Stato estero non può essere limitata solo in quanto tale norma appartiene al diritto pubblico.

Articolo 7. Qualifica giuridica

1. Nel determinare la legge da applicare, il tribunale o altro organo è guidato dall'interpretazione di norme e concetti in conformità con la legge dell'Ucraina, salvo diversa disposizione di legge.

2. Se le norme e i concetti che richiedono la qualificazione legale non sono noti alla legge dell'Ucraina o sono noti con un nome diverso o con un contenuto diverso e non possono essere determinati attraverso l'interpretazione della legge dell'Ucraina, allora la legge di un paese straniero viene preso in considerazione anche durante la loro qualificazione giuridica.

Articolo 8. Stabilire il contenuto delle norme della legge di uno stato estero

1. Nell'applicare la legge di uno Stato estero, il tribunale o altro organo stabilisce il contenuto delle proprie norme secondo l'interpretazione ufficiale, la prassi applicativa e la dottrina dello Stato estero interessato.

2. Al fine di determinare il contenuto della legge di uno Stato straniero, un tribunale o altro organo può rivolgersi al Ministero della Giustizia dell'Ucraina o ad altri organi e istituzioni competenti in Ucraina o all'estero o coinvolgere esperti secondo la procedura stabilita dalla legge.

3. Le persone che partecipano alla causa hanno il diritto di presentare documenti comprovanti il contenuto delle norme dell'ordinamento di uno Stato estero, alle quali fanno riferimento per motivare le loro pretese o eccezioni, o comunque assistere il tribunale o altro organo nella determinazione del contenuto di queste norme.

4. Se il contenuto delle norme della legge di uno Stato estero non è stabilito entro un termine ragionevole, nonostante le misure adottate in conformità con il presente articolo, si applica la legge dell'Ucraina.

Articolo 9. Rinvio retrospettivo e rinvio alla legge di un paese terzo

1. Ogni riferimento alla legge di uno Stato estero deve intendersi come rinvio alle norme di diritto sostanziale, che regolano i relativi rapporti giuridici, con esclusione dell'applicazione delle sue norme sul conflitto di leggi, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.

2. Nei casi relativi allo stato personale e familiare di una persona fisica, è accettato un rinvio alla legge dell'Ucraina.

Articolo 10. Conseguenze dell'aggiramento della legge

1. Sono nulli gli atti e gli altri atti dei partecipanti a rapporti di diritto privato diretti a subordinare tali rapporti ad una legge diversa da quella definita ai sensi della presente legge, in deroga alle sue disposizioni. In questo caso, si applica la legge applicabile in conformità con le disposizioni della presente legge.

Articolo 11. Reciprocità

1. Un tribunale o altro organo applica la legge di uno Stato estero, indipendentemente dal fatto che la legge dell'Ucraina sia applicata a rapporti giuridici simili nel corrispondente Stato estero, tranne nei casi in cui l'applicazione della legge di uno Stato estero al la base della reciprocità è prevista dalla legge dell'Ucraina o da un trattato internazionale dell'Ucraina.

2. Se l'applicazione della legge di uno Stato estero dipende dalla reciprocità, si presume che essa esista, salvo prova contraria.

Articolo 12. Provvedimenti di ordine pubblico

1. La legge di uno Stato estero non si applica nei casi in cui la sua applicazione comporti conseguenze manifestamente incompatibili con i fondamenti dell'ordinamento giuridico (ordine pubblico) dell'Ucraina. In tali casi, si applica la legge che ha il collegamento più stretto con il rapporto giuridico e, se tale legge non può essere determinata o applicata, si applica la legge dell'Ucraina.

{Articolo 12, parte prima, come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

2. Il rifiuto di applicare la legge di uno Stato estero non può basarsi solo sulla differenza tra il sistema giuridico, politico o economico dello Stato estero in questione e il sistema giuridico, politico o economico dell'Ucraina.

Articolo 13. Riconoscimento di documenti rilasciati da organismi di Stati esteri

1. I documenti rilasciati da organismi autorizzati di Stati esteri nella forma stabilita sono riconosciuti validi in Ucraina in caso di loro legalizzazione, salvo diversa disposizione della legge o di un trattato internazionale dell'Ucraina.

Articolo 14. Applicazione delle norme imperative

1. Le norme della presente legge non limitano l'effetto delle norme obbligatorie della legge dell'Ucraina, che regolano i relativi rapporti, indipendentemente dalla legge soggetta all'applicazione.

2. Il tribunale, indipendentemente dalla legge da applicare ai sensi della presente legge, può applicare le norme imperative dell'ordinamento di altro Stato, strettamente connesse al rapporto giuridico rilevante, con l'eccezione stabilita dalla prima parte del presente articolo. Allo stesso tempo, il giudice deve tener conto dello scopo e della natura di tali norme, nonché delle conseguenze della loro applicazione o non applicazione.

Articolo 15. Applicazione della legge dello Stato con una pluralità di ordinamenti giuridici

1. Se è applicabile la legge di uno Stato con più ordinamenti giuridici territoriali o di altra natura, l'ordinamento giuridico appropriato è determinato in conformità alla legge di tale Paese. In mancanza di norme giuridiche pertinenti, si applicano le norme di tale ordinamento giuridico, che ha un legame

più stretto con i rapporti giuridici.

Sezione II. NORME DI CONFLITTO IN MATERIA DI STATUS GIURIDICO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Articolo 16. Legge personale di una persona fisica

1. La legge personale di un individuo è la legge dello Stato di cui è cittadino.
2. Se una persona fisica è cittadina di due o più Stati, la sua legge personale è considerata la legge dello Stato con il quale la persona ha il collegamento più stretto, in particolare, ha un luogo di residenza o svolge l'attività principale attività.
3. La legge personale di un apolide è la legge dello stato in cui questa persona ha il luogo di residenza e, in sua assenza, il luogo di dimora.
4. La legge personale di un rifugiato è la legge dello Stato in cui ha il luogo di residenza.
5. Nel determinare la legge personale in conformità con le parti due e tre di questo articolo, si considera che se una persona incapace ha cambiato il suo luogo di residenza senza il consenso del suo rappresentante legale, tale cambiamento non provoca un cambiamento nella persona diritto di tale persona.

Articolo 17. Capacità giuridica civile di una persona fisica

1. L'emergere e la cessazione della capacità giuridica civile di una persona fisica è determinata dalla sua legge personale.
2. Gli stranieri e gli apolidi hanno la capacità giuridica civile in Ucraina su un piano di parità con i cittadini ucraini, ad eccezione dei casi previsti dalla legge o dai trattati internazionali dell'Ucraina.

Articolo 18. Capacità giuridica civile di una persona fisica

1. La capacità giuridica civile di un individuo è determinata dalla sua legge personale. La capacità giuridica civile di una persona per quanto riguarda gli atti e le obbligazioni derivanti dall'inflizione del danno può essere determinata anche dalla legge dello Stato del luogo in cui gli atti sono commessi o gli obblighi sorgono in relazione all'inflizione del danno danni, salvo diversa disposizione di legge.
2. I motivi e le conseguenze giuridiche del riconoscimento dell'invalidità o della limitazione della capacità civile di un individuo sono regolati dal diritto personale di tale individuo.

Articolo 19. Il diritto di una persona fisica a svolgere un'attività imprenditoriale

1. Il diritto di una persona fisica a svolgere un'attività imprenditoriale è determinato dalla legge dello Stato in cui la persona fisica è registrata come imprenditore. In assenza di requisiti per la registrazione obbligatoria nello stato, si applica la legge dello stato della sede principale dell'attività economica.

Articolo 20. Riconoscere una persona fisica come scomparsa o dichiararne la morte

1. I motivi e le conseguenze giuridiche del riconoscimento della scomparsa o della dichiarazione di morte di una persona fisica sono regolati dalle ultime leggi personali conosciute di quella persona.

Articolo 21. Nome di una persona fisica

1. I diritti di una persona al nome, al suo uso e alla sua protezione sono determinati dalla sua legge personale, salvo che sia stabilito diversamente dalla legge.

Articolo 22. Diritti personali non patrimoniali

1. I diritti personali non patrimoniali sono soggetti alla legge dello Stato in cui si è svolta l'azione o altra circostanza che ha dato luogo alla domanda di tutela di tali diritti, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 23. Registrazione degli atti di stato civile dei cittadini ucraini al di fuori dei confini dell'Ucraina

1. La registrazione degli atti di stato civile dei cittadini ucraini che risiedono al di fuori dei confini dell'Ucraina può essere effettuata presso un'istituzione consolare o una rappresentanza diplomatica dell'Ucraina. Allo stesso tempo, si applica la legge dell'Ucraina.

Articolo 24. Custodia e cura

1. L'istituzione e la soppressione della tutela e della cura dei minori, dei minorenni, degli inabilitati, delle persone la cui capacità civile è limitata, sono regolate dalla legge personale del pupillo.
2. Il dovere del tutore (custode) di accettare la tutela (custodia) è determinato dalla legge personale della persona nominata tutore (custode).
3. Il rapporto tra il tutore (tutore) e la persona che è sotto tutela (tutela) è determinato dalla legge dello Stato il cui organo ha nominato il tutore (tutore). Se la persona che è sotto tutela (cura) vive in Ucraina, si applica la legge dell'Ucraina, se è più favorevole per questa persona.
4. La tutela (tutela) stabilita sui cittadini ucraini residenti fuori dall'Ucraina è riconosciuta valida in Ucraina, se non vi sono obiezioni legali all'istituzione della tutela (tutela) o al suo riconoscimento da parte dell'istituzione consolare competente o della missione diplomatica dell'Ucraina.

5. Per quanto riguarda una persona che non è cittadina ucraina e si trova in Ucraina, o i suoi beni situati nel territorio dell'Ucraina, se necessario nell'interesse della tutela o della cura, possono essere prese misure per proteggere i diritti e la proprietà in conformità con il legge dell'Ucraina. Ne è data immediata comunicazione alla rappresentanza diplomatica o all'istituzione consolare dello Stato di cui l'interessato è cittadino.

Articolo 25. Legge personale di una persona giuridica

1. La legge personale di una persona giuridica è considerata la legge dello Stato in cui ha sede la persona giuridica.

2. Ai fini della presente legge, l'ubicazione di una persona giuridica è lo stato in cui la persona giuridica è registrata o altrimenti creata ai sensi della legge di tale stato.

3. In mancanza di tali condizioni o se esse non possono essere accertate, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'organo esecutivo della persona giuridica.

Articolo 26. Capacità giuridica civile e capacità giuridica di una persona giuridica

1. La capacità giuridica civile e la capacità giuridica di una persona giuridica sono determinate dal diritto personale della persona giuridica.

Articolo 27. Legge personale di un'organizzazione straniera che non è una persona giuridica ai sensi della legge di uno stato straniero

1. La legge personale di un'organizzazione straniera che non è una persona giuridica secondo la legge dello Stato in cui tale organizzazione è stabilita è considerata la legge di quello Stato. Se tale organizzazione opera sul territorio dell'Ucraina, alle sue attività si applica la legislazione dell'Ucraina, che regola le attività delle persone giuridiche, a meno che non risulti diversamente dai requisiti della legislazione o dall'essenza del rapporto giuridico.

Articolo 28. Limitazione dei poteri di un organo o di un rappresentante di una persona giuridica

1. Una persona giuridica non può invocare la limitazione dei poteri del proprio organo o rappresentante per commettere un atto non noto alla legge dello Stato in cui l'altra parte ha la residenza o dimora, salvo nei casi in cui l'altra parte sapeva o non poteva sapere in tutte le circostanze di tali restrizioni.

Articolo 29. Regime nazionale di attività delle persone giuridiche straniere in Ucraina

1. Le attività imprenditoriali e di altro tipo delle persone giuridiche straniere in Ucraina sono regolate dalla legislazione dell'Ucraina relativa alle persone giuridiche dell'Ucraina, salvo diversamente stabilito dalla legge.

Articolo 30. Partecipazione dello Stato e delle persone giuridiche di diritto pubblico nei rapporti di diritto privato con un elemento straniero

1. Le norme della presente legge si applicano in via generale ai rapporti di diritto privato con un elemento estraneo che coinvolga lo Stato e le persone giuridiche di diritto pubblico, salvo diversa disposizione di legge.

Sezione III. NORME DI CONFLITTO IN MATERIA DI ATTI, PROCURE, LIMITAZIONI

Articolo 31. Forma della transazione

1. Salvo diversa disposizione di legge, la forma dell'atto deve rispettare i requisiti della legge applicabile al contenuto dell'atto, ma è sufficiente rispettare i requisiti della legge del luogo della sua esecuzione, e se le parti dell'atto si trovano in stati diversi, la legge del luogo di residenza o del luogo della parte che ha fatto l'offerta, salvo diversa disposizione contrattuale.

{Articolo 31, parte prima, come modificato dalla legge n. 1724-VIII del 3 novembre 2016 }

2. La forma dell'atto relativo ai beni immobili è determinata in conformità con la legge dello stato in cui si trova tale proprietà e per quanto riguarda i beni immobili, il cui diritto è registrato nel territorio dell'Ucraina - la legge dell'Ucraina.

3. Un accordo economico estero, se almeno una delle parti è un cittadino ucraino o una persona giuridica ucraina, è concluso nella forma prescritta dalla legge, indipendentemente dal luogo della sua conclusione, salvo diversamente stabilito da un trattato internazionale dell'Ucraina. Le conseguenze legali del mancato rispetto del requisito relativo alla forma scritta di un accordo economico estero sono determinate dalla legge applicabile al contenuto della transazione.

{Articolo 31, parte terza, così come modificato dalle leggi n. 1724-VIII del 03.11.2016, n. 738-IX del 19.06.2020 }

Articolo 32. Contenuto dell'atto

1. Il contenuto dell'atto può essere regolato dalla legge scelta dalle parti, salvo diversa disposizione di legge.

2. In mancanza di scelta di legge, al contenuto dell'atto si applica la legge più strettamente connessa all'atto.

3. Se non è stipulato diversamente o non risulta dalle condizioni, dall'essenza della transazione o dalla totalità delle circostanze della causa, allora la transazione è più strettamente correlata alla legge dello Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione, determinante per il contenuto dell'operazione, ha sede, residenza o luogo.

Articolo 33. Campo di applicazione della legge applicabile all'atto

1. La validità dell'atto, la sua interpretazione e le conseguenze giuridiche dell'invalidità dell'atto sono determinate dalla legge applicabile al contenuto dell'atto.

Articolo 34. Legge applicabile alla procura

1. La procedura di rilascio, il termine di validità, la cessazione e le conseguenze giuridiche della cessazione di una procura sono determinate dalla legge dello Stato in cui la procura è stata rilasciata.

Articolo 35. Prescrizione

1. La prescrizione è determinata dalla legge utilizzata per determinare i diritti e gli obblighi dei partecipanti al relativo rapporto.

2. I reclami ai quali non si applica la prescrizione sono determinati dalla legge dell'Ucraina, se almeno uno dei partecipanti al rapporto in questione è un cittadino dell'Ucraina o una persona giuridica dell'Ucraina.

Sezione IV. NORME DI CONFLITTO IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 36. Diritto di proprietà intellettuale

1. Alle operazioni aventi per oggetto il diritto di proprietà intellettuale si applica la legge definita in conformità alle pertinenti norme della presente legge.

Articolo 37. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Ai rapporti giuridici in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale si applica la legge dello Stato in cui è richiesta la tutela di tali diritti.

Sezione V. CONFLITTO NORME DI DIRITTO SOSTITUTIVO

Articolo 38. Disposizioni generali sulla legge applicabile ai diritti di proprietà e agli altri diritti di proprietà

1. La proprietà e gli altri diritti di proprietà su beni immobili e mobili sono determinati dalla legge dello Stato in cui si trova tale proprietà, salvo diversa disposizione di legge.

2. I beni appartenenti a beni immobili o mobili, nonché altre classificazioni di beni, sono determinati dalla legge dello Stato in cui si trova tale bene.

3. L'ubicazione dei titoli esistenti in formato elettronico è considerata lo stato dell'ubicazione di un partecipante professionale al mercato dei capitali - un istituto di deposito o una persona che svolge attività simili in tale stato.

{L'articolo 38 è integrato dalla parte terza ai sensi della legge n. 738-IX del 19.06.2020 }

4. I diritti di proprietà sui fondi in un conto bancario sono considerati nello stato in cui si trova la rispettiva banca o di una persona che svolge attività simili in un altro stato.

{L'articolo 38 è integrato dalla parte terza ai sensi della legge n. 738-IX del 19.06.2020 }

Articolo 39. Sopravvenienza e cessazione dei diritti di proprietà e di altri diritti di proprietà

1. L'insorgenza e la cessazione del diritto di proprietà e degli altri diritti patrimoniali è determinata dalla legge dello Stato in cui si trovava l'immobile in questione al momento in cui si è verificata un'azione o altra circostanza che è diventata la base per l'insorgenza o la cessazione del diritto di proprietà e di altri diritti di proprietà, se non diversamente previsto dalla legge o da un trattato internazionale dell'Ucraina.

2. La legge che si applica all'insorgenza e alla cessazione della proprietà e degli altri diritti patrimoniali, oggetto della transazione, è determinata ai sensi della prima parte del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti. La scelta della legge da parte delle parti della transazione non pregiudica i diritti di terzi.

3. L'emergere del diritto di proprietà per effetto della prescrizione è determinato dalla legge dello Stato in cui si trovava l'immobile al momento della scadenza della prescrizione.

Articolo 40. Proprietà e altri diritti di proprietà, le cui informazioni devono essere iscritte nei registri statali

1. La proprietà e altri diritti di proprietà, le cui informazioni devono essere inserite nei registri statali, sono determinati dalla legge dello stato in cui questa proprietà è registrata.

Articolo 41. Proprietà e altri diritti di proprietà su beni mobili in transito

1. La proprietà e gli altri diritti patrimoniali sui beni mobili transitanti in base all'atto sono determinati dalla legge del Paese da cui i beni sono stati spediti, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 42. Tutela dei diritti di proprietà e di altri diritti di proprietà

1. La tutela dei diritti di proprietà e degli altri diritti di proprietà è effettuata a scelta del richiedente in conformità alla legge dello Stato in cui si trova l'immobile, o in conformità alla legge dello Stato del tribunale.

2. La protezione dei diritti di proprietà e di altri diritti di proprietà su beni immobili è effettuata in conformità con la legge dello stato in cui si trova questa proprietà.

3. La protezione dei diritti di proprietà e di altri diritti di proprietà soggetti a registrazione statale in Ucraina viene effettuata in conformità con la legge ucraina.

Sezione VI. NORME DI CONFLITTO IN MATERIA DI OBBLIGHI CONTRATTUALI

{Titolo dell'articolo VI così modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

Articolo 43. Scelta della legge previo accordo delle parti del contratto

1. Le parti del contratto ai sensi degli articoli 5 e 10 della presente legge possono scegliere la legge applicabile al contratto, tranne nei casi in cui la scelta della legge è espressamente vietata dalle leggi dell'Ucraina.

Articolo 44. La legge applicabile al contratto in mancanza di accordo delle parti sulla scelta della legge

1. Nel caso in cui le parti del contratto non convengano sulla scelta della legge da applicare al presente contratto, si applica la legge ai sensi della seconda e terza parte dell'articolo 32 della presente legge, mentre la parte che deve eseguire la prestazione, che è di importanza decisiva per il contenuto del contratto, è:

- 1) il venditore - ai sensi del contratto di vendita;
- 2) il donatore - secondo il contratto di donazione;
- 3) il annuitant - secondo il contratto di rendita;
- 4) l'alienatore - con un contratto di manutenzione (cura) a vita;
- 5) locatore - in base a contratti di lavoro (locazione);
- 6) il prestatore - secondo il contratto di prestito;
- 7) appaltatore - secondo il contratto;
- 8) esecutore - in base a contratti per la fornitura di servizi;
- 9) il vettore - in base al contratto di trasporto;
- 10) spedizioniere - nell'ambito di un contratto di spedizione di trasporto;
- 11) custode - in base al contratto di custodia;
- 12) l'assicuratore - ai sensi del contratto di assicurazione;
- 13) procuratore - in base al contratto di procura;
- 14) commissionario - in base al contratto di commissione;
- 15) gestore - secondo il contratto di gestione immobiliare;
- 16) il prestatore - secondo il contratto di prestito;
- 17) creditore - secondo il contratto di credito;
- 18) banca - secondo l'accordo di deposito bancario (deposito), secondo l'accordo sul conto bancario;
- 19) fattore - ai sensi del contratto di factoring;
- 20) licenziante - secondo il contratto di licenza;
- 21) avente diritto - in virtù di un contratto di concessione commerciale;
- 22) il creditore - in base al contratto di pegno;
- 23) garante - secondo il contratto di fideiussione.

2. Si considera, tuttavia, la legge con cui il contratto ha più stretto rapporto:

1) in relazione a un contratto su beni immobili - la legge dello stato in cui si trova tale proprietà, e se tale proprietà è soggetta a registrazione, - la legge dello stato in cui è stata effettuata la registrazione;

2) per quanto riguarda gli accordi di attività congiunta o esecuzione di lavori - la legge dello Stato in cui tale attività è svolta o sono creati i risultati previsti dall'accordo;

3) in relazione a un contratto concluso in un'asta, gara o mercato organizzato - la legge dello stato in cui si tiene l'asta, la gara o l'operatore registrato del mercato organizzato dei capitali.

{Articolo 44, comma 3, seconda parte, come modificato ai sensi della legge n. 738-IX del 19/06/2020 }

4) per quanto riguarda i contratti di deposito titoli - la legge dello Stato in cui si trova il corrispondente professionista partecipante ai mercati dei capitali - un istituto di deposito o una persona che svolge attività analoghe.

{La seconda parte dell'articolo 44 è completata dall'articolo 4 ai sensi della legge n. 738-IX del 19.06.2020 }

Articolo 45. La legge applicabile al contratto del consumatore

1. Rientrano nei contratti dei consumatori i contratti per l'acquisto di beni e la ricezione di servizi da parte di una persona (consumatore) non ai fini dell'attività imprenditoriale.

2. La scelta della legge da parte delle parti nei contratti di consumo non può limitare la tutela dei diritti del consumatore, che gli è assicurata dalle norme imperative della legge dello Stato in cui ha il luogo di residenza, dimora o posizione, se:

1) la conclusione del contratto è stata preceduta da un'offerta o pubblicità in questo stato e il consumatore ha eseguito tutto il necessario per la conclusione del contratto in questo stato; o

2) l'ordine del consumatore è stato accettato in questo stato; o

3) il consumatore, su iniziativa della controparte, si è recato all'estero al fine di concludere un contratto di acquisto di beni.

3. In mancanza di scelta di legge da parte delle parti in merito al contratto del consumatore, anche per quanto riguarda la sua forma, si applica la legge dello Stato in cui il consumatore ha la residenza o la localizzazione.

4. Le disposizioni delle parti seconda e terza del presente articolo non si applicano ai contratti di trasporto, prestazione di servizi, se il luogo di conclusione ed esecuzione di tali contratti è uno Stato diverso da quello di residenza o ubicazione del consumatore (ad eccezione di un contratto nel settore del turismo, che prevede trasporto combinato e alloggio).

Articolo 46. La legge applicabile ai contratti riguardanti una persona giuridica con partecipazione straniera

{Nome dell'articolo 46 come modificato dalla legge n. 1667-IX del 15/07/2021 }

1. All'atto costitutivo, che costituisce l'atto costitutivo di una persona giuridica a partecipazione straniera, si applica la legge dello Stato in cui sarà stabilita la persona giuridica.

2. Le parti di un accordo in base al quale i partecipanti (fondatori, azionisti, membri) di una persona giuridica a partecipazione straniera si impegnano ad esercitare i propri diritti e poteri nei confronti di tale persona giuridica in un certo modo o ad astenersi dall'esercitarli (corporate accordo) può scegliere la legge applicabile a tale accordo societario.

{L'articolo 46 è integrato dalla parte seconda ai sensi della legge n. 1667-IX del 15/07/2021 }

Articolo 47. Campo di applicazione della legge applicabile al contratto

1. La legge applicabile al contratto ai sensi delle disposizioni della presente sezione disciplina:

- 1) validità del contratto;
- 2) interpretazione del contratto;
- 3) diritti e doveri delle parti;
- 4) esecuzione del contratto;
- 5) conseguenze dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto;
- 6) risoluzione del contratto;
- 7) conseguenze dell'invalidità del contratto;
- 8) cessione del diritto di pretesa e trasferimento del debito in conformità al contratto.

2. Se, nella determinazione delle modalità e della procedura di esecuzione del contratto, nonché dei provvedimenti da adottare in caso di inadempimento o cattiva esecuzione del contratto, risulti impossibile applicare la legge indicata nella prima parte presente articolo, può essere applicata la legge dello Stato in cui viene eseguito il contratto.

3. La legge applicabile alla forma del contratto è determinata ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.

Sezione VII. NORME DI CONFLITTO IN MATERIA DI OBBLIGHI EXTRACONTRATTUALI

{Titolo del capo VII così come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

Articolo 48. Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

1. Alle obbligazioni derivanti dall'azione di una parte si applica la legge dello Stato in cui si è svolta tale azione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 49-51 della presente legge.

Articolo 49. La legge applicabile agli obblighi di risarcimento dei danni

1. I diritti e gli obblighi derivanti dagli obblighi derivanti dall'inflizione del danno sono determinati dalla legge dello Stato in cui si è svolta l'azione o altra circostanza, che è diventata la base per la richiesta di risarcimento del danno.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dalle obbligazioni derivanti dal cagionare un danno all'estero, se le parti hanno la residenza o l'ubicazione nello stesso Stato, sono determinati dalla legge di quello Stato.

3. La legge di uno stato straniero non è applicabile in Ucraina, se l'azione o altra circostanza che è diventata la base per la richiesta di risarcimento del danno non è illegale ai sensi della legislazione dell'Ucraina.

4. Le parti dell'obbligazione derivante dall'inflizione del danno possono scegliere la legge dello stato del tribunale in qualsiasi momento dopo il suo verificarsi.

Articolo 50. Il diritto applicabile al risarcimento dei danni causati da difetti di beni, lavori (servizi)

1. Alla domanda di risarcimento del danno a scelta della vittima si applicano:

1) la legge dello Stato in cui si trova il luogo di residenza, ubicazione o principale attività della vittima;

{Comma 1 della prima parte dell'articolo 50 come modificato dalla legge n. 3390-VI del 19.05.2011 }

2) la legge dello Stato in cui si trova il luogo di residenza o ubicazione del produttore del bene o dell'esecutore dell'opera (servizio);

{Clausola 2 della prima parte dell'articolo 50 così come modificato dalla legge n. 3390-VI del 19.05.2011 }

3) la legge dello Stato in cui la vittima ha acquistato i beni o in cui è stato svolto il lavoro (servizio prestato) per lui.

{Comma 3 della prima parte dell'articolo 50 come modificato dalla legge n. 3390-VI del 19.05.2011 }

Articolo 51. Il diritto applicabile all'acquisizione e alla conservazione della proprietà senza una base giuridica sufficiente

1. Agli obblighi derivanti dall'acquisto e dalla conservazione di beni senza sufficiente fondamento giuridico si applica la legge dello Stato in cui tali azioni sono avvenute.

Le parti dell'obbligazione in qualsiasi momento dopo il suo verificarsi possono concordare l'applicazione della legge dello stato del tribunale ad essa.

Sezione VIII. NORME DI CONFLITTO IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

Articolo 52. Legge applicabile ai rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge dello Stato in cui viene svolto il lavoro, salvo diversa disposizione della legge o di un trattato internazionale dell'Ucraina.

Articolo 53. Rapporti di lavoro dei cittadini ucraini che lavorano all'estero

1. I rapporti di lavoro dei cittadini ucraini che lavorano all'estero sono disciplinati dalla legge ucraina se:

- 1) i cittadini ucraini lavorano in istituzioni diplomatiche straniere dell'Ucraina;
- 2) i cittadini ucraini hanno stipulato contratti di lavoro con datori di lavoro - persone fisiche o giuridiche dell'Ucraina per l'esecuzione di lavori all'estero, anche nelle loro suddivisioni separate, se ciò non contraddice la legislazione dello Stato sul cui territorio viene svolto il lavoro;
- 3) è previsto dalla legge o da un trattato internazionale dell'Ucraina.

Articolo 54. Peculiarità della regolamentazione dei rapporti di lavoro degli stranieri e degli apolidi che lavorano in Ucraina

1. I rapporti di lavoro degli stranieri e degli apolidi che lavorano in Ucraina non sono regolati dalla legge ucraina se:

- 1) gli stranieri e gli apolidi lavorano come parte di missioni diplomatiche di paesi stranieri o uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali in Ucraina, salvo diversamente stabilito da un trattato internazionale dell'Ucraina;
- 2) gli stranieri e gli apolidi al di fuori dell'Ucraina hanno stipulato contratti di lavoro con datori di lavoro stranieri - persone fisiche o giuridiche sull'esecuzione del lavoro in Ucraina, salvo diversamente stipulato da contratti o da un accordo internazionale dell'Ucraina.

Sezione IX. NORME DI CONFLITTO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Articolo 55. Il diritto di sposarsi

1. Il diritto al matrimonio è determinato dalla legge personale di ciascuna persona che ha presentato domanda di matrimonio. In caso di matrimonio in Ucraina, si applicano i requisiti del codice di famiglia dell'Ucraina in merito ai motivi di nullità del matrimonio.

Articolo 56. Forma e procedura del matrimonio in Ucraina

1. La forma e la procedura del matrimonio in Ucraina tra un cittadino ucraino e uno straniero o apolide, nonché tra stranieri o apolidi, sono determinate dalla legge ucraina.

Articolo 57. Matrimonio in istituzione consolare o rappresentanza diplomatica

1. Un matrimonio tra cittadini ucraini, se almeno uno di loro vive fuori dall'Ucraina, può essere concluso in un'istituzione consolare o in una missione diplomatica dell'Ucraina in conformità con la legge dell'Ucraina.

2. Il matrimonio tra stranieri in un'istituzione consolare o in una rappresentanza diplomatica dei rispettivi Stati in Ucraina è regolato dalla legge dello Stato accreditante.

Articolo 58. Validità di un matrimonio contratto fuori dall'Ucraina

1. Un matrimonio tra cittadini ucraini, un matrimonio tra un cittadino ucraino e uno straniero, un matrimonio tra un cittadino ucraino e un apolide, concluso al di fuori dell'Ucraina in conformità con la legge di uno stato straniero, è valido in Ucraina, a condizione che i requisiti del codice di famiglia dell'Ucraina relativi ai motivi siano rispettati per l'invalidità del matrimonio del cittadino ucraino.

2. In Ucraina sono validi il matrimonio tra stranieri, il matrimonio tra uno straniero e un apolide, il matrimonio tra apolidi concluso in conformità con la legge di uno Stato straniero.

Articolo 59. Contratto matrimoniale

1. Le parti della convenzione matrimoniale possono scegliere la legge applicabile alla convenzione matrimoniale ai sensi dell'articolo 61, prima parte, della presente legge.

Articolo 60. Conseguenze giuridiche del matrimonio

1. Gli effetti giuridici del matrimonio sono determinati dalla legge personale comune dei coniugi e, in sua mancanza, dalla legge dello Stato in cui i coniugi avevano l'ultima residenza comune, purché almeno uno dei coniugi sia ancora ha un luogo di residenza in questo stato e, in assenza di tale, il diritto con cui entrambi i coniugi hanno il legame più stretto in un altro modo.

2. I coniugi che non hanno una legge personale comune possono scegliere la legge che sarà applicata agli effetti giuridici del matrimonio se i coniugi non hanno una residenza comune o se la legge personale di nessuno dei due coincide con la legge dello Stato del loro comune luogo di residenza.

3. La scelta della legge ai sensi della seconda parte del presente articolo è limitata al solo diritto personale di uno dei coniugi senza applicare la seconda parte dell'articolo 16 della presente legge. L'accordo sulla scelta della legge si estingue se la legge personale dei coniugi diventa congiunta.

Articolo 61. Rapporti patrimoniali dei coniugi

1. I coniugi possono scegliere di disciplinare gli effetti patrimoniali del matrimonio la legge del diritto personale di uno dei coniugi o la legge dello Stato in cui uno di essi ha la residenza abituale, ovvero, in relazione ai beni immobili, la legge di lo stato in cui si trova questo immobile.

2. Il diritto scelto ai sensi della prima parte del presente articolo cessa di essere applicato o è modificato per accordo delle parti in caso di cambiamento della legge personale o della residenza abituale del coniuge alla cui legge personale o residenza abituale il prescelto destra era attaccata. La nuova legge si applica ai rapporti giuridici dal momento del matrimonio, salvo diversa determinazione scritta dei coniugi.

3. In mancanza di scelta della legge per i coniugi, gli effetti patrimoniali del matrimonio sono determinati dalla legge che si applica agli effetti giuridici del matrimonio.

Articolo 62. Forma di scelta della legge per le conseguenze giuridiche del matrimonio

1. La scelta della legge prevista dalla seconda parte dell'articolo 60 e dall'articolo 61 della presente legge deve essere fatta per iscritto o risultare chiaramente dalle clausole della convenzione matrimoniale. L'accordo delle parti sulla scelta della legge concluso in Ucraina deve essere autenticato.

Articolo 63. Scioglimento del matrimonio

1. Lo scioglimento del matrimonio e le conseguenze giuridiche dello scioglimento del matrimonio sono determinate dalla legge allora vigente in materia di conseguenze giuridiche del matrimonio.

Articolo 64. Riconoscimento dell'invalidità del matrimonio

1. L'invalidità di un matrimonio concluso in Ucraina o all'estero è determinata dalla legge applicata ai sensi degli articoli 55 e 57 della presente legge.

Articolo 65. Accertamento e contestazione della paternità

1. L'accertamento e la contestazione della paternità sono determinati dalla legge personale del figlio al momento della sua nascita.

Articolo 66. Diritti e doveri dei genitori e dei figli

1. I diritti e gli obblighi dei genitori e dei figli sono determinati dalla legge personale del figlio o da quella strettamente connessa al relativo rapporto e se più favorevole per il figlio.

Articolo 67. Obbligazioni alimentari

1. Le obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di parentela, salvo i casi previsti dall'articolo 66 della presente legge, sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui ha la residenza l'avente diritto agli alimenti.

2. Se la persona che ha diritto agli alimenti non può riceverli secondo il diritto definito nella prima parte di questo articolo, si applica il diritto del loro diritto personale comune.

3. Se colui che ha diritto agli alimenti non può riceverli in conformità del diritto di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, si applica la legge dello Stato in cui ha la residenza colui che è obbligato agli alimenti essere applicato.

Articolo 68. Mantenimento dei parenti e degli altri familiari

1. L'obbligo di mantenimento dei parenti e degli altri familiari (ad eccezione dei genitori e dei figli) non può essere soddisfatto se, secondo la legge del luogo di residenza del soggetto obbligato agli alimenti, tale obbligo alimentare non sussiste.

Articolo 69. Adozione

1. L'adozione e la sua revoca sono regolate dal diritto personale del minore e dal diritto personale dell'adottante. Se l'adottante è un coniuge che non ha diritto personale comune, si applica la legge che determina gli effetti giuridici del matrimonio.

2. La capacità di una persona di essere un genitore adottivo è determinata in conformità con la sua legge personale.

3. Le conseguenze giuridiche dell'adozione o della sua cessazione sono determinate dalla legge personale dell'adottante.

4. Il controllo e la registrazione dei bambini adottati in conformità con le disposizioni del presente articolo sono effettuati in conformità con il diritto personale del bambino.

Capitolo X. NORME IN CONFLITTO IN MATERIA DI EREDITÀ

Articolo 70. Rapporti successori

1. Tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 71 , 72 della presente legge, i rapporti successori sono regolati dalla legge dello Stato in cui il testatore aveva l'ultima residenza, se il testatore non ha scelto la legge dello Stato di cui era cittadino nel testamento. La scelta della legge del testatore non sarà valida se la sua cittadinanza è cambiata dopo aver fatto testamento.

Articolo 71. Eredità di beni immobili e beni soggetti a registrazione statale

1. L'eredità di beni immobili è regolata dalla legge dello stato nel cui territorio si trova la proprietà e la proprietà soggetta a registrazione statale in Ucraina dalla legge dell'Ucraina.

Articolo 72. Capacità delle persone di fare e revocare testamento. La forma del testamento e l'atto della sua cancellazione

1. La capacità di una persona di redigere e revocare un testamento, nonché la forma del testamento e l'atto della sua cancellazione sono determinati dalla legge dello Stato in cui il testatore aveva la residenza permanente al momento della compiere l'atto o al momento della morte. Un testamento o un atto di sua revoca non possono essere dichiarati nulli per inosservanza della forma, se

quest'ultima soddisfa i requisiti della legge del luogo di testamento o della legge di cittadinanza, o della legge del luogo abituale di residenza del testatore al momento del compimento dell'atto o al momento del decesso, nonché la legge dello Stato in cui si trova l'immobile.

Capitolo XI. PROCEDIMENTI IN CASI CHE COINVOLGONO PERSONE STRANIERE

Articolo 73. Partecipazione al processo di persone straniere

1. Gli stranieri, gli apolidi, le persone giuridiche straniere, gli stati stranieri (loro organi e funzionari) e le organizzazioni internazionali (di seguito - persone straniere) hanno il diritto di rivolgersi ai tribunali dell'Ucraina per proteggere i propri diritti, libertà o interessi.

2. I trattati internazionali dell'Ucraina e le leggi dell'Ucraina possono stabilire specifiche di partecipazione al processo di agenti diplomatici, personale di organizzazioni internazionali e altre persone.

Articolo 74. Capacità giuridica processuale e capacità giuridica delle persone straniere in Ucraina

1. La capacità giuridica procedurale e la capacità giuridica delle persone straniere in Ucraina sono determinate in conformità con la legge dell'Ucraina.

2. Su richiesta del giudice adito, la persona giuridica straniera deve presentare un documento rilasciato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, che attesti la personalità giuridica della persona giuridica (certificato di iscrizione, estratto del registro delle imprese, eccetera.).

Capitolo XII. COMPETENZA ED ESECUZIONE DELLE GIURISDIZIONI ESTERE

Articolo 75. Regole generali di giurisdizione dei tribunali dell'Ucraina nei casi con un elemento straniero

1. La giurisdizione dei tribunali dell'Ucraina per le cause con un elemento straniero è determinata al momento dell'apertura del procedimento nella causa, nonostante il fatto che durante il procedimento nella causa i motivi di tale giurisdizione siano scomparsi o siano cambiati.

2. Il tribunale rifiuta l'apertura della causa, se il tribunale o altro organo giurisdizionale di uno Stato estero ha una causa relativa a una controversia tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e per gli stessi motivi, e l'esistenza di tale i motivi sono stati resi noti al tribunale prima dell'apertura del procedimento nella causa .

3. Il tribunale lascia senza considerazione il reclamo, se dopo l'apertura del procedimento nel caso si accerta che un tribunale o altro organo giurisdizionale di uno stato estero ha una causa relativa a una controversia tra le stesse parti, circa lo stesso soggetto e per gli stessi motivi.

{Articolo 75 così come modificato dalla Legge 21 settembre 2022, n. 2627-IX }

Articolo 76. Motivi per determinare la giurisdizione dei tribunali dell'Ucraina

1. I tribunali considerano qualsiasi causa con un elemento estraneo nei seguenti casi:

{Il primo comma della prima parte dell'articolo 76 come modificato dalla legge 21 settembre 2022, n. 2627-IX }

1) se le parti hanno stipulato nel loro accordo che il caso con un elemento straniero sia soggetto ai tribunali dell'Ucraina, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 77 della presente legge;

2) se sul territorio dell'Ucraina il convenuto nel caso ha un luogo di residenza o un luogo, o beni mobili o immobili che possono essere imposti, o c'è una filiale o un ufficio di rappresentanza di una persona giuridica straniera - il convenuto;

3) in caso di risarcimento del danno, se è stato causato sul territorio dell'Ucraina;

4) se l'attore in caso di pagamento di alimenti o accertamento di paternità ha un luogo di residenza in Ucraina;

5) se in caso di risarcimento danni, l'attore - una persona fisica ha un luogo di residenza in Ucraina o una persona giuridica - il convenuto - ha un luogo di residenza in Ucraina;

6) se nel caso di eredità il testatore era cittadino ucraino al momento della morte o aveva il suo ultimo luogo di residenza in Ucraina;

7) l'azione o l'evento che è diventato la base per la presentazione di un reclamo ha avuto luogo nel territorio dell'Ucraina;

8) se in caso di riconoscimento come disperso o dichiarato morto, la persona aveva l'ultimo luogo di residenza noto sul territorio dell'Ucraina;

9) se il caso di un procedimento separato riguarda lo stato personale o la capacità giuridica di un cittadino ucraino;

10) se una causa contro un cittadino ucraino che agisce all'estero come agente diplomatico o per altri motivi gode dell'immunità dalla giurisdizione locale, in conformità con un trattato internazionale, non può essere avviata all'estero;

11) se in caso di fallimento il debitore ha una sede di interessi principali o attività principale sul territorio dell'Ucraina;

{La prima parte dell'articolo 76 è stata integrata da una nuova clausola ai sensi della legge n. 4212-VI del 22.12.2011 }

12) in altri casi determinati dalla legge dell'Ucraina e dal trattato internazionale dell'Ucraina.

Articolo 77. Competenza esclusiva

1. La competenza dei tribunali ucraini è esclusiva nei seguenti casi con un elemento straniero:
{Il primo comma della prima parte dell'articolo 77, come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

1) se il bene immobile, in relazione al quale è sorta una controversia, si trova nel territorio dell'Ucraina, ad eccezione dei casi relativi alla conclusione, modifica, risoluzione ed esecuzione di contratti conclusi nell'ambito del partenariato pubblico-privato, in particolare contratti di concessione, secondo i quali il bene immobile è oggetto di tale associazione, in particolare oggetto di concessione, e la controversia non riguarda l'insorgenza, la cessazione e la registrazione dei diritti di proprietà su tale bene;

{Comma 1 della prima parte dell'articolo 77 come modificato dalle leggi n. 817-VIII del 24.11.2015, n. 155-IX del 03.10.2019 }

2) se in una causa riguardante i rapporti giuridici tra figli e genitori, entrambe le parti hanno un luogo di residenza in Ucraina;

3) se nel caso di successione il testatore è cittadino ucraino e vi aveva la residenza;

4) se la controversia è relativa alla registrazione di un diritto di proprietà intellettuale che richiede la registrazione o il rilascio di un certificato (brevetto) in Ucraina;

5) se la controversia riguarda la registrazione o la liquidazione sul territorio dell'Ucraina di persone giuridiche straniere, persone fisiche - imprenditori;

6) se la controversia riguarda la validità delle iscrizioni nel registro statale, catasto dell'Ucraina;

7) se nei casi di fallimento il debitore è stato creato in conformità con la legislazione dell'Ucraina;

8) se la questione riguarda l'emissione o la distruzione di titoli registrati in Ucraina;

9) casi relativi all'adozione, che è stata effettuata o è in corso sul territorio dell'Ucraina;

10) in altri casi determinati dalle leggi dell'Ucraina.

Articolo 78. Competenza di altri organi dell'Ucraina

1. La competenza di altri organi dell'Ucraina a considerare i casi con un elemento straniero è determinata dalle leggi dell'Ucraina, tenendo conto degli articoli 75-77 della presente legge.

Articolo 79. Immunità giudiziaria

1. Presentare un'azione legale contro uno stato straniero, coinvolgendo uno stato straniero nella partecipazione al caso come convenuto o una terza parte, imponendo un sequestro di beni appartenenti a uno stato straniero e situati sul territorio dell'Ucraina, utilizzando altri mezzi di garantire un credito nei confronti di tali beni e richiedere l'esecuzione di tali beni può essere ammesso solo con il consenso delle autorità competenti dello Stato interessato, salvo diversa disposizione di un trattato internazionale dell'Ucraina o della legge dell'Ucraina.

2. I rappresentanti diplomatici di paesi stranieri accreditati in Ucraina e altre persone specificate nelle pertinenti leggi dell'Ucraina e nei trattati internazionali dell'Ucraina sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali dell'Ucraina solo nei limiti determinati dai principi e dalle norme del diritto internazionale o internazionale trattati dell'Ucraina.

{Seconda parte dell'articolo 79 come modificato in conformità alla legge n. 1837-VI del 21 gennaio 2010 }

3. Le organizzazioni internazionali sono soggette alla giurisdizione dei tribunali dell'Ucraina nei limiti stabiliti dai trattati internazionali dell'Ucraina o dalle leggi dell'Ucraina.

{Articolo 79, parte terza, come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

4. Nei casi in cui, in violazione delle norme del diritto internazionale, all'Ucraina, ai suoi beni o ai suoi rappresentanti in uno stato straniero non sia concessa la stessa immunità giudiziaria concessa agli stati stranieri, ai loro beni e ai suoi rappresentanti in Ucraina in conformità con le parti uno e due di questo articolo, il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina può adottare le misure appropriate consentite dal diritto internazionale contro questo Stato e le sue proprietà, a meno che le misure di natura diplomatica non siano sufficienti per risolvere le conseguenze della specifica violazione del diritto internazionale.

Articolo 80. Mandati del tribunale

1. Se, durante l'esame di una causa con un elemento di estraneità, il giudice ha bisogno di consegnare documenti o acquisire prove, per compiere determinati atti processuali all'estero, il giudice può inviare un'ordinanza corrispondente all'autorità competente di uno Stato estero in conformità con la procedura stabilita dalla legge procedurale dell'Ucraina o da un trattato internazionale dell'Ucraina.

{Articolo 80, parte prima, come modificato dalla legge n. 1837-VI del 21.01.2010 }

2. Gli ordini dei tribunali ucraini di consegnare documenti ai cittadini ucraini che risiedono permanentemente all'estero, o di ricevere prove da loro sul territorio di uno stato straniero, possono essere eseguiti da un funzionario consolare dell'Ucraina in conformità con i trattati internazionali dell'Ucraina o in un altro modo che non sia in conflitto con la legislazione dello Stato ospitante.

Capitolo XIII. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI TRIBUNALI STRANIERI

Articolo 81. Decisioni di tribunali stranieri che possono essere riconosciute ed eseguite in Ucraina

1. In Ucraina, decisioni di tribunali stranieri in cause derivanti da rapporti giuridici civili, di lavoro, familiari ed economici, sentenze di tribunali stranieri in procedimenti penali nella parte relativa al risarcimento di danni e perdite, nonché decisioni di arbitrati stranieri e altre organi di Stati esteri, la

cui competenza include l'esame delle cause civili ed economiche entrate in vigore, ad eccezione dei casi previsti nella seconda parte del presente articolo.

{Articolo 81, parte prima, come modificato dalle leggi n. 245-VII del 16.05.2013 , n. 2508-VIII del 12.07.2018 }

2. In Ucraina, le decisioni dei tribunali stranieri non possono essere riconosciute ed eseguite nei casi relativi al recupero crediti dall'impresa del complesso industriale della difesa a favore di una persona giuridica dello Stato aggressore e/o dello Stato occupante o di una persona giuridica con investimenti stranieri o un'impresa straniera dello stato aggressore e/o della potenza occupante.

{L'articolo 81 è stato integrato dalla parte seconda ai sensi della legge n. 2508-VIII del 07/12/2018 ; con le modifiche introdotte ai sensi della legge n. 1630-IX del 13/07/2021 }

Articolo 82. Procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dei tribunali stranieri

1. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui all'articolo 81 della presente legge sono effettuati secondo la procedura stabilita dalla legge dell'Ucraina.

Capitolo XIV. DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2005.

Il comma 3 del paragrafo 2 del capitolo XIV "Disposizioni finali" entra in vigore alla data di entrata in vigore del codice di procedura civile dell'Ucraina .

2. Apportare modifiche ai seguenti atti legislativi dell'Ucraina:

{Il comma 1, comma 2 del capo XIV è divenuto invalido sulla base del codice n. 1618-IV del 18.03.2004 }

2) nel capitolo VI del codice di famiglia dell'Ucraina (Rapporti della Verkhovna Rada dell'Ucraina, 2002, n. 21-22, articolo 135):

il titolo della sezione va scritto come segue:

"Peculiarità dell'adozione con stranieri e apolidi";

escludere gli articoli 275-281 , 288-292 ;

3) nel codice di procedura civile dell'Ucraina (Relazioni della Verkhovna Rada dell'Ucraina, 2004, n. 40-42, articolo 492):

nella prima parte dell'articolo 2, sostituire le parole "e il presente codice" con le parole "il presente codice e la legge dell'Ucraina "sul diritto internazionale privato";

escludere gli articoli 9 , 411 , 412 ;

4) parti da sei a quindici dell'articolo 6 della legge dell'Ucraina "Sull'attività economica estera" (Annuari della Verkhovna Rada della SSR ucraina, 1991, n. 29, articolo 377; Annali della Verkhovna Rada dell'Ucraina, 1993, 5, articolo 33; 1994, n. 20, articolo 120; 1999, n. 51, articolo 447) per escludere;

5) Il capitolo VIII della legge dell'Ucraina "Su cauzione" (Vedomosti Verkhovna Rada dell'Ucraina, 1992, n. 47, articolo 642; 2004, n. 11, articolo 140) da escludere.

3. Gabinetto dei ministri dell'Ucraina:

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare alla Verkhovna Rada dell'Ucraina proposte per rendere gli atti legislativi dell'Ucraina conformi alla presente legge;

adeguare i propri atti giuridici normativi alla presente legge;

assicurare che i ministeri e gli altri organi centrali del potere esecutivo adeguino i loro atti normativi alla presente legge.

Presidente dell'Ucraina

V. Yushchenko

**Kiev
, 23 giugno 2005
n. 2709-IV**

Pubblicazioni del documento

- **Voce dell'Ucraina** del 29 luglio 2005 - n. 138
- **Gazzetta ufficiale dell'Ucraina** del 5 agosto 2005-2005, n. 29, p. 48, articolo 1694, codice atto 33145/2005
- **Informazioni della Verkhovna Rada dell'Ucraina** del 12 agosto 2005 - 2005, n. 32, p. 1278, articolo 422
- **Corriere** del Governo del 31 agosto 2005 - n. 163

